



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Circolazione stradale

Berna, dicembre 2023

Revisione parziale del 22.12.2023 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51)

Commento

Numero documento: ASTRA-D-33B23401/1230



ASTRA-D-33B23401/1230

Cifra I

Sostituzione di espressioni

Nella versione italiana sono sostituiti, per motivi di uniformità o perché errati, i seguenti termini ed espressioni: «veicoli speciali» con «veicoli eccezionali», «cabina del conducente» con «cabina di guida» e «torpedone» con «autobus».

Art. 3 cpv. 2: sottocategoria B1

Vi sono due modifiche per quanto riguarda la sottocategoria B1:

1. inclusione di tutti i quadricicli a motore;
2. aumento del peso a vuoto dei tricicli a motore.

Nella procedura di consultazione sulla revisione delle prescrizioni sulla licenza di condurre (2017), il Consiglio federale aveva proposto di inserire nella sottocategoria B1 tutti i quadricicli a motore (indipendentemente dal peso a vuoto), in linea con il diritto europeo¹, prevedendo per i conducenti di tricicli a motore la sottocategoria A1 (potenza del motore non superiore a 15 kW) o la categoria A (potenza del motore superiore a 15 kW). La proposta era stata accolta con favore dalla maggioranza dei partecipanti.

Una prima parte della suddetta revisione è stata deliberata dal Consiglio federale il 14 dicembre 2018 mediante un primo pacchetto attuativo², a cui ne è seguito un secondo il 10 maggio 2023³. L'inserimento dei tricicli a motore nella sottocategoria A1 o nella categoria A avverrà in occasione di una futura revisione dell'OAC, quando sarà sottoposta al Governo per approvazione anche la concretizzazione delle altre modifiche relative alle categorie di licenze accolte in maggioranza in sede di consultazione.

Ora, oltre all'attuazione della proposta del 2017 concernente i quadricicli a motore, la revisione dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41) impone anche la modifica del peso a vuoto dei tricicli a motore, che viene portato da 550 kg a 670 kg per tenere conto del fatto che in futuro comprenderà anche il peso della batteria in caso di veicoli elettrici (cfr. art. 7 cpv. 7 e 136 cpv. 1^{ter} lett. c OETV).

Art. 4 cpv. 5 lett. e

Pur non essendo esplicitamente menzionata, l'autorizzazione conferita dalla (previgente) sottocategoria B1 a trainare rimorchi con i corrispondenti veicoli a motore è sempre stata applicata. Valendo anche per la nuova sottocategoria B1, viene espressamente indicata. I partecipanti alla consultazione del 2017 si erano dichiarati favorevoli.

Art. 72 cpv. 1 lett. c, frase introduttiva e n. 2 nonché lett. m (nuova)

Let. c: nella versione italiana sono effettuate le seguenti sostituzioni:

- nella frase introduttiva «rimorchi speciali» con «rimorchi eccezionali»;
- al numero 2 «per la loro costruzione» con «per costruzione».

Let. m (nuova): i carri di lavoro con velocità massima per costruzione non superiore a 10 km/h potranno circolare senza targa né licenza di circolazione. A titolo esemplificativo, potranno essere soggetti a questa regolamentazione, oltre alle piattaforme di lavoro elevabili, anche mini-escavatori o macchine con sedile di guida, quali tosaerba, lavapavimenti o traccialinee, riconoscibili dal corrispondente simbolo di velocità massima. Anche se non è richiesta l'immatricolazione, dovrà essere stipulata un'assicurazione di responsabilità civile (art. 63 LCStr⁴, art. 1 e 32 cpv. 1 lett. b OAV⁵).

¹ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (rifiuzione), GU L 403 30.12.2006, pag. 18, modificata da ultimo dalla direttiva 2020/612 della Commissione del 4 maggio 2020, GU L 141 del 5.5.2020, pag. 9.

² RU 2019 191

³ RU 2023 255

⁴ Legge federale del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale; RS 741.01.

⁵ Ordinanza del 20 nov. 1959 sull'assicurazione dei veicoli; RS 741.31.

Nota: possono essere classificati come carri di lavoro (art. 13 cpv. 3 lett. b OETV) i carri a motore (cfr. art. 25 cpv. 2 lett. d LCStr) costruiti specificamente per lo svolgimento di lavori e il cui carico utile è fortemente limitato.

Art. 85 cpv. 2

Nella versione italiana «rimorchi speciali» è sostituito con «rimorchi eccezionali».

Art. 151d cpv. 10

Nella versione italiana «furgoncino» è sostituito con «minibus».

Allegato 4, annesso: Descrizione delle categorie, sottocategorie e categorie speciali di licenza di condurre

Sottocategoria B1

La definizione della sottocategoria B1 è adattata ai nuovi contenuti (cfr. commento all'art. 3 cpv. 2).

Allegato 12 cifra V: sottocategoria B1

I requisiti relativi al veicolo d'esame sono adattati alla nuova sottocategoria B1 (cfr. commento all'art. 3 cpv. 2).

Cifra II

Le modifiche entreranno in vigore il 1° aprile 2024.